

Allegato 3 CONVENZIONE LEGALE

Premessa

Al fine di promuovere la più ampia ed efficace assistenza legale dei lavoratori e delle lavoratrici iscritti alla CGIL e l'attività di consulenza interna ed esterna all'organizzazione, di realizzare la formazione sindacale dei quadri della CGIL in campo giuridico e di favorire, con l'apporto di contributi specifici, l'elaborazione di un'autonoma politica del diritto, tra la _____ e l'Avv. _____ si stabilisce la seguente convenzione.

Convenuto che il rapporto fiduciario tra _____ e il legale si fonda sull'adesione ai principi etici, politici e sociali definiti nello Statuto della CGIL e che l'Avv. _____ liberamente vi aderisce anche tramite il tesseramento alla CGIL dichiarando di condividerne obiettivi e finalità.

Pertanto tra la _____ e l'Avv. _____ si conviene che la struttura sindacale firmataria si impegna ad avvalersi della collaborazione professionale dell'Avv. _____ per il contenzioso di cui al punto 10.1 della Delibera Statutaria n. 10 (regole di gestione degli uffici vertenze e legali) e per le attività descritte in premessa.

A tutela delle posizioni e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, si concorda che lo stesso Avv. _____ si impegni a stipulare una "*Polizza assicurativa per i rischi professionali*" entro il _____ p.v., se non già sottoscritta in precedenza. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata alla Segreteria della _____ nei 15 gg. successivi, pena la decadenza della convenzione stessa.

Si conviene tra le parti che il rapporto di collaborazione e prestazione professionale con gli assistiti iscritti all'Organizzazione sindacale sarà regolato – fermo restando il rispetto del codice deontologico professionale – dalle seguenti clausole:

a) impegno del legale ad offrire le proprie prestazioni professionali per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei lavoratori che conferiscano mandato nelle controversie da loro promosse nei confronti di datori di lavoro committenti, enti o altri soggetti a vario titolo coinvolti.

b) impegno del legale ad informare preventivamente i lavoratori e a confrontarsi con le strutture sindacali sulla fondatezza o meno delle loro richieste, sulla esperibilità delle azioni legali, sugli oneri economici che dovranno sostenere, in particolare, nel caso di impugnazioni avverso provvedimenti giudiziari sfavorevoli.

c) Qualora la prestazione professionale avvenga in favore di strutture sindacali verranno concordati compensi in misura forfettaria attraverso appositi accordi di consulenza e assistenza.

d) Il legale si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli sia in fase stragiudiziale che giudiziale. Potrà comunque avvalersi dell'opera di collaboratori ed associare altri legali alla difesa, dandone preventiva comunicazione ai lavoratori e alle strutture sindacali interessate e previo il loro assenso. La Segreteria della Camera del Lavoro e/o della Categoria, la CGIL Nazionale o regionale potranno, quando lo ritengano necessario, chiedere che, per lo svolgimento di cause di particolare rilevanza politica e/o

complessità tecnica, il legale collabori, previo suo assenso, con avvocati esterni, convenzionati e-non, di volta in volta indicati tra quelli di fiducia.

L'affiancamento potrà essere richiesto altresì nel caso la controversia sia demandata a giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti) ovvero innanzi a Corti ed organismi europei ed internazionali.

e) Il legale si impegna a non accettare incarichi professionali incompatibili con le finalità della CGIL ed i suoi principi: egli non assumerà in nessun caso la difesa di datori di lavoro, relativamente a cause derivanti o connesse a rapporti di lavoro.

Per consentire alla CGIL la valutazione di eventuali conflitti di interessi o incompatibilità, il legale si impegna a comunicare preventivamente incarichi in ambito di Associazioni, Società, enti locali e/o enti pubblici o incarichi professionali da parte di organi giudiziari (ad esempio curatori fallimentari) che lo potrebbero rendere potenziale controparte dei dipendenti dell'ente o della procedura.

Il legale si impegna inoltre a non accettare incarichi professionali da parte di altre organizzazioni sindacali e di non assistere lavoratori organizzati da altre sigle sindacali se non preventivamente autorizzato dalla CGIL.

f) Il legale si impegna a svolgere, sulla base delle indicazioni fornite dalla Segreteria della Camera del Lavoro e/o della Categoria, le attività di seguito indicate:

1) permanenza periodica e personale presso i locali della CGIL, garantendo consulenza ed assistenza ai responsabili responsabili UVL;

2) informazione, formazione e divulgazione in materia tecnico-giuridica e in particolare aggiornamento – sugli orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto del lavoro e sindacale; partecipazione alla realizzazione di strumenti di informazione della CGIL nelle materie tecniche di propria competenza; note interpretative sulle novità legislative ecc.

In tale contesto l'avvocato si impegna a sottoscrivere l'abbonamento annuale, a tariffa agevolata, alla Rivista Giuridica del Lavoro.

3) il legale si impegna ad informare periodicamente e dettagliatamente il responsabile dell'UVL sull'attività svolta e sulle relative decisioni giudiziarie, anche ai fini della reciproca comunicazione di esperienze tra i legali convenzionati e la conseguente realizzazione di sinergie, con particolare riferimento alle vertenze collettive ed a quelle di principio;

Inoltre si impegna a trasmettere all'Ufficio vertenze (nel rispetto della normativa sulla privacy), anche con mezzi informatici messi a disposizione dall'Organizzazione Sindacale, tutto quanto relativo alla vertenza e in particolare:

-il ricorso, sentenza e fascicolo;

-l'accordo giudiziale o extra giudiziale.

g) Il legale si impegna a garantire l'attività di consulenza urgente alle strutture che lo richiedano per il tramite degli UVL.

h) Ove richiesto, l'avvocato convenzionato si renderà disponibile alla domiciliazione di cause provenienti da altri territori.

I termini economici della domiciliazione verranno concordati dai legali incaricati, ferme restando le regole di cui al punto 10.4.1 della Delibera sulle *“Regole di gestione degli Uffici vertenze e legali”*

La presente convenzione ha durata annuale. Si intende automaticamente rinnovata qualora non pervenga espressa disdetta tre mesi prima della scadenza, salva la facoltà per la CGIL di risolvere la convenzione senza preavviso in ipotesi di violazione da parte del legale delle clausole della convenzione stessa.

Il legale non chiederà alcun compenso/onorario al lavoratore che decidesse di revocare il mandato a causa di inadempienze/ritardi imputabili esclusivamente all'avvocato.

Anche successivamente all'eventuale disdetta o risoluzione della convenzione, il legale praticherà le condizioni previste nella convenzione nei confronti di lavoratori precedentemente patrocinati, informando le strutture sull'andamento delle pratiche a suo tempo affidate.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, vale quanto stabilito dall'allegata Delibera regolamentare su *“Regole di gestione degli Uffici Vertenze e Legali” e relativi allegati.*

Sono parte integrante della convenzione i seguenti documenti:

- a) Delibera regolamentare su *“Regole di gestione degli Uffici Vertenze e Legali”*
- b) *“Condizioni di reciproco rapporto economico organizzativo fra Lavoratore e UVL”*

Il legale

Il Segretario Generale di.....

Data _____